



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VICENZA
sezione Lavoro

Il Giudice, nella persona della dr.ssa Elena Campanati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al **n.R.G. 1706 /2014** promossa da:

DITTA INDIVIDUALE , rappresentata
e difesa dall' avv **MENEGOTTO MASSIMO** e
del Foro di Vicenza , elettivamente domiciliato in Contrà
Vescovado 8/b

ATTRICE

Contro

INPS (C.F.80078750587)

rappresentato e difeso, dall' avv.**CAVALLARI MARCO**
(**CVLMRC53E09G224Q**) , elettivamente domiciliato in Vicenza,
CORSO SANTI FELICE E FORTUNATO 163 36100 VICENZA

Convenuto

Con ricorso in data 22.12.2014 la ricorrente proponeva opposizione al verbale di accertamento ispettivo del 28.1.2013 con il quale INPS aveva riqualificato la sua qualifica di lavoratrice autonome



artigiana in lavoratrice subordinata fin dal 3 giugno 2008; chiedeva quindi l'annullamento di tale verbale e la conferma dell'inquadramento come lavoratrice autonoma artigiana.

Si costituiva INPS chiedendo il rigetto del ricorso

Motivi

La documentazione prodotta e l'istruttoria espletata hanno confermato la natura autonoma del rapporto instauratosi tra la ricorrente ed :

Era infatti onere dell'Istituto dimostrare il fondamento delle proprie asserzioni e la sussistenza degli elementi della subordinazione, ma tale onere non è stato adempiuto.

E' invece risultato che la ditta non aveva alcun obbligo di esclusiva nei confronti di , né la stessa era obbligata a lavorare in esclusiva per , essendo contrattualmente libera, di lavorare anche per altre ditte.

La ditta ricorrente infatti svolgeva attività di autotrasporto di cose per conto terzi sin dal 07.07.2004; ed è iscritta nel Registro per le Imprese di Vicenza, nella sezione speciale per le imprese artigiane, da detta data; dal 2007 è inoltre iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi di Vicenza, al nr. Vi , avendo superato tutti gli esami necessari per lo svolgimento in via autonoma di detta attività sia a livello nazionale che internazionale.

Le testimonianze e la documentazione in atti hanno dimostrato che la ricorrente si è sempre avvalsa di furgoni di sua esclusiva proprietà, acquistati o noleggiati a proprie spese, e che si è sempre fatta carico di tutte le spese necessarie per lo svolgimento della propria attività, quali le spese per l'iscrizione agli albi, per i



contributi dovuti agli enti previdenziali ed assistenziali, INAIL e INPS, per l'attività di impresa, per le imposte e le tasse legate al trasporto ed al viaggio, per la manutenzione del furgone, del carburante, delle spese di pedaggio autostradale, dell' imposta di circolazione stradale, dell'assicurazione RC Auto, delle contravvenzioni per violazione del codice della strada, delle spese di telefonia e delle spese per l'assicurazione delle merci trasportate.

Risulta inoltre accertato che è stata libera di determinare in via autonoma le modalità ed i tempi di erogazione dei servizi richiesti, salvo, il coordinamento con le esigenze organizzative di

La ricorrente era libera di accettare o rifiutare nuovi lavori

Il

Il compenso percepito dalla ricorrente era stato contrattualmente concordato con e determinato in base al numero di giornate in cui venivano effettuate le consegne ed in base al numero dei ritiri o delle consegne effettuate nella giornata.

Inoltre il periodo feriale veniva determinato unilateralmente dalla ricorrente.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare pacifica la natura autonoma del rapporto instauratosi tra le parti.

Va peraltro rilevato che l'INPS contesta la natura autonoma dell'attività svolta dalla ricorrente solo a partire dal giugno 2008, dando invece pacifica la natura autonoma dell'attività per il periodo precedente e cioè dal 2004 al 06/2008.

Per tutte le suesposte motivazioni, si ritiene di accogliere il ricorso presentato da titolare dell'omonima ditta individuale e per l'effetto di annullare il verbale di accertamento INPS n. 91 00 000320170 del 28.1.2013.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, secondo quanto disposto dagli artt. 132 cpc. e 118 disp.att. accertata la natura autonoma del rapporto di lavoro instauratosi tra _____ e _____ accoglie il ricorso proposto da Rigon Gabriella e per l'effetto annulla il verbale di accertamento INPS n. 91 00 000320170 del 28.1.2013.

Condanna altresì INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali 15%.

Vicenza, 03/04/2017

Il GOT in funzione di G.L.
Elena Campanati

